

Il Diritto Canonico e le neuroscienze contemporanee

Giovanni Vaccarotto



Dottore in Diritto Canonico, Avvocato Rotale, già Prelato Uditore della Rota Romana, Giudice della Corte di Appello dello SCV e Docente di Diritto Canonico.

Principio: Salus animarum, in Ecclesia, suprema semper lex esse debet (can. 1752), questo è l'elemento essenziale, posto nell'ultimo canone del Codice di Diritto Canonico (C.J.C.), in esso si trova il riassunto e l'anima di tutta la legislazione canonica.

Premessa

Con la pubblicazione del Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, entrato in vigore l'8 dicembre 2015, il Supremo Legislatore ha compiuto un riordino totale del processo canonico matrimoniale, riconfermando nel can. 1678 § 3 di detto M.P. il ruolo del Perito nelle cause matrimoniali.

Il chiarissimo Prof. Alberto Carrara ha voluto – nell'ambito degli apporti scientifici che ora ci sono stati comunicati – pure la presentazione di pratiche applicazioni delle scienze psichiatriche e neuropsicologiche nelle aule dei Tribunali civili ed ecclesiastici.

Mi permetto di tralasciare tutta la storia del diritto che è maturata all'interno della Chiesa dalle sue radici – molto lontane nel tempo: la legge permissiva “tu potrai...” e la proibitiva “dell'albero della conoscenza non devi...” (Gen. 2, 16-17), punto di partenza del genere umano, almeno per chi crede, – all'ultima statuizione di cui il M. P. ora cennato.

Da sempre la salvezza della creatura umana, a tutti i livelli, è stata il fulcro, il punto centrale, l'attenzione costante nella vita e nell'operare della Chiesa.

Mi si lasci richiamare il principio esistenziale dei due ordinamenti a cui facciamo riferi-

mento in questo nostro incontro: per lo *Stato* tutto è in funzione *dell'ordine pubblico*, per la *Chiesa* tutto è in funzione del *bene pubblico*, cioè la *salus animarum*. Ciascun Legislatore, attorno a questi principi, nel proprio ambito esercita il potere legislativo tanto che ogni norma trova la ragione d'essere nel proprio fondamento esistenziale per realizzare il fine per cui la legge è stata emanata.

Nelle poche righe di premessa alla presentazione dei temi di questo incontro il Prof. Carrara sottolineava “il valore etico della dignità umana... l'inferenza dell'operatore... l'inquadramento oggettivo e rigoroso della persona... [nelle] funzionalità compromesse e capacità residue”. Queste affermazioni, a mio sommesso avviso, inquadrano oggettivamente quanto il Codice di Diritto Canonico statuisce sulla presenza dell'esperto-perito “in ambito psichiatrico e neuropsicologico”, proprio per evitare di confondere “la persona con il disturbo di cui è portatrice” e pertanto collocare la persona nella sua reale dimensione, senza avere ostacoli nel realizzare effettivamente la *salus animarum* voluta per ogni creatura umana e specifica per il battezzato cattolico.

La legislazione canonica

Spero di non presumere troppo se mi permetto di segnalare semplicemente i canoni del Nostro C.J.C. in cui si fa riferimento alla presenza dell'esperto-perito, nella sua veste di consulente tecnico quale ausilio all'Operatore in campo canonico (Vescovo, Superiore

di Istituto religioso, Rettore del Seminario, Giudice del Tribunale sia contenzioso che amministrativo) e il suo voto (*consilium*) peritale sarà di grande aiuto per affrontare quella parte di umanità costituente la configurazione della personalità di un soggetto, dove si possono riscontrare. Sarà poi l'Operatore canonico a trovare il punto di incontro tra fattispecie-norma e consiglio peritale.

Non è di poco conto, quando il perito-esperto entra nella sfera del canonico, che egli possa cogliere se la legge, che regola la fattispecie su cui deve intervenire, sia irritante o inabilitante (can. 10), se nel caso si tratti del dubbio di diritto o di fatto (can. 14), senza tuttavia esprimersi sulla relazione legge-perizia-soggetto: il Perito è *testis qualificatus* (can. 1680) non Giudice.

Non va dimenticato che il Codice di Diritto Canonico è unico per tutti i battezzati (can. 96) in quanto persone titolari di diritti e doveri dentro la Chiesa, indipendentemente da luoghi e culture di appartenenza. A tale proposito non di rado questo Codice (can. 22) rimanda alla legge civile esistente nel luogo dove il battezzato (can. 13) ha il domicilio o quasidomicilio (can. 100). Come ad esempio quando si tratta di costituire un tutore (can. 98), si devono osservare le disposizioni del diritto civile in materia. Si potrebbe continuare con il richiamo all'uso di ragione (can. 99) o all'emancipazione (can. 105) o alla stipula di un contratto (can. 1290). Non va dimenticato il can. 1072 che statuisce, nella celebrazione del matrimonio non solo l'età minima (can. 1083), ma per i minorenni o giovani è necessario tener conto "dell'età in cui si è soliti farlo secondo le usanze della regione".

Casi particolari

L'ufficio ecclesiastico (can. 145) viene assegnato, a parte le varie modalità, a chi è idoneo tenute presenti le qualità richieste (can. 149 § 2) e per questo potrebbe essere importante la presenza dell'esperto-perito.

Si potrebbe continuare in molti altri settori in cui la presenza dell'esperto-perito potrebbe essere utile o talora necessaria onde poter

verificare la situazione psichiatrica o psicologica di un soggetto per: ammissione al seminario maggiore (can. 241); nomina di uno a Vescovo (can. 378); infermità del Vescovo (can. 401 § 2); la verifica della maturità per l'ammissione alla vita religiosa (can. 642) ed in altri canoni più volte si cenna alla "idoneità" del soggetto ad assumere doveri propri al suo 'stato giuridico'. Si richiede il giudizio dell'esperto in caso di infermità fisica o psichica (can. 689) e quindi soggetto non idoneo alla professione religiosa (cf. C.J.C. - L. II^o, Parte III^a).

I Sacramenti

Nel libro IV^o del Codice i canoni si riferiscono alla santificazione del *christifidelis* e la via maestra è costituita dai Sacramenti; non sono esclusi inoltre gli altri atti di culto. Per ciò che ci riguarda due sono i Sacramenti che possono richiedere la presenza operativa dell'esperto-perito che aiuta a 'comprendere' il soggetto in quanto capace di porre in essere un Sacramento giuridicamente valido. Per il teologo il Sacramento opera ex opere operato, ma perché ciò avvenga e produca la *salus animarum* nel soggetto interessato è necessario che il Sacramento sia posto in essere da un soggetto *jure habilis*.

Per ricevere il Sacramento *dell'Ordine* (Diacono, Presbitero, Vescovo) il soggetto deve essere dotato di qualità fisiche e psichiche congruenti e una sufficiente maturità (cann. 1029 e 1031). Per chi fosse affetto da pazzia o altra infermità psichica dev'essere consultato il perito per poterlo dichiarare inabile (can. 1041, 1^o) a ricevere l'Ordine mentre il soggetto che fosse colpito da pazzia o altra infermità mentale dopo l'ordinazione e durante il ministero, deve essere sottoposto a perizia prima che venga emesso il Decreto che gli impedisce l'esercizio (can. 1044 § 2, 2^o) del ministero.

Per celebrare il Sacramento del *Matrimonio* è necessario essere *jure habiles* a manifestare il consenso (can. 1057); quindi tutti possono contrarre il matrimonio se non ne hanno la proibizione dalla legge (can. 1058).

In materia di matrimonio un capitolo importante è costituito dagli ‘impedimenti dirimentivi’ tra i quali in specie si annovera l’*impotentia coeundi* e l’*impotentia generandi* (can. 1084), dove l’esperto-perito può essere chiamato a dare il suo contributo, ponendo attenzione pure se nel caso si tratti di sola situazione fisio-biologica o vi sia spazio anche per una verifica sull’aspetto psichico.

Un capitolo a parte è costituito dal processo amministrativo per matrimonio rato e non consumato (can. 1061) seguendo le norme sia del processo contenzioso che per la dichiarazione di nullità (can. 1702) in materia di perizia. Si tratta di verificare lo stato bio-fisico degli sposi attraverso il *consilium* del Perito proprio, cioè ginecologo o andrologo; in alcune fattispecie potrebbe essere necessario l’intervento anche

del Perito psicologo per illustrare i meccanismi che possono frapporre ostacoli alla consumazione. Le regole sono dettate dai cann. 1574-1581 nel capitolo dei “periti” in C.J.C. Il capitolo principale e di primaria importanza dove l’intervento dell’esperto-perito è necessario si riferisce al ‘*consenso*’, normato nel can. 1057 §§ 1-2 e che diventa incapacità a contrarre matrimonio in tre casi, il nubente manca di sufficiente uso di ragione, difetta gravemente di discrezione di giudizio, colui che per cause di natura psichica non può assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, 1°-2°-3°).

Anche nel caso in cui il consenso venga espresso sotto l’influsso della vis e del *metus* (can. 1103) ci potrebbe essere alla base una causa psichica che ha interagito su quei due ‘vizi’ di consenso e sarà il Perito a valutarne la connessione mentre il Giudice ne valuta la portata tenute presenti tutte le circostanze.

Nel libro VI° il Legislatore ha normato la materia del diritto penale nella Chiesa (can. 1311); la dimensione ecclesiale in questo settore è di tutt’altra natura e portata nei confronti del penale statale (can. 1312).

Le pene sono medicinali ed espiatorie, devono essere congruenti con il fine della legge canonica, e cioè avendo sempre presente *salus animarum suprema lex*.

Il delinquente dev’essere gravemente imputabile (can. 1321) e chi non ha abitualmente l’uso di ragione, anche se appariva sano, è ritenuto incapace di compiere il delitto (can. 1322). Solo l’esperto-perito può dare indicazioni al Giudice che deve applicare la pena, di cui non è passibile chi era privo dell’uso di ragione (can. 1323). L’esperto-perito può dare indicazioni sullo stato mentale della persona (can. 1324) per mitigare o sostituire la pena quando l’uso di ragione era imperfetto, o il delinquente ne era privo per ubriachezza, o l’impeto della passione ha intaccato la mente o il consenso della volontà.

Solo *pro notitia* il Codice

prevede pene più gravi per chi è ‘costituito in dignità’, ha abusato dell’autorità, ha abusato dell’ufficio. Papa Benedetto XVI e Papa Francesco ne hanno dato prova.

Nel libro VII°, finalmente ed è l’ultimo del Codice, il Legislatore ha racchiuso tutto ciò che attiene ai processi. Un capitolo è dedicato ai Periti (parte II^a, titolo 4°, cap. 4°) che possono essere di parte; sono ex officio se voluti e nominati dal Giudice (cann. 1574-1581) o addirittura possono essere ruscitati dal periziando.

Nel corso dell’istruttoria il Giudice Ecclesiastico chiede al Perito che prepara suo elaborato: il metodo seguito, il criterio adottato nel procedere, gli argomenti a sostegno delle sue conclusioni (can. 1578). Il canone centrale, a mio sommessimo avviso, è il 1579 che, con i due suoi paragrafi, stabilisce: il Giudice valuti attentamente non solo le conclusioni del Perito ma tutte le altre circostanze della causa; quando egli espone le ragioni della decisione o sentenza deve esprimere quali elementi l’hanno indotto ad ammettere o respingere le conclusioni del perito. Il Giudice chiaramente non è vincolato dal parere (can. 1608 §§ 1-3) del Perito.

*Per lo Stato tutto è in
funzione dell’ordine
pubblico, per la Chiesa
tutto è in funzione del
bene pubblico, cioè la salus
animarum*

Esiste la prassi giurisprudenziale che afferma: *Judex est peritus peritorum*, in quanto solo a lui spetta pronunciare la decisione.

Il Legislatore ha stabilito che nel processo per cause di impotenza o per difetto di consenso *propter mentis morbum*, il Giudice si serva di uno o più periti *nisi ex adiunctis* non appaia evidentemente inutile (can. 1680 coll. 1574). Infine, viene richiamata la necessità dell'esperto-perito quando si tratta di rimuovere un Parroco per infermità mentale (can. 1741, 2°).

Corollario

L'opera dell'esperto-perito viene richiesta, ancora, quando il soggetto che ha ottenuto la dichiarazione di nullità del matrimonio, intendesse contrarre nuove nozze canoniche e nel dispositivo della sentenza vi trovasse inclusa la clausola *'vetito transitu ad alias canonicas nuptias inconsulto...?'*.

Compito del Perito sarà esprimere un parere sull'attuale stato psichiatrico o psicologico del richiedente la rimozione del *vetitum* e confrontarlo con quanto rilevato al tempo dell'istruttoria della causa, per verificare il superamento o meno della causa che ha prodotto la nullità del vincolo.

Sull'argomento 'Perito' e 'perizie' il Supremo Legislatore è intervenuto più volte nelle sue Allocuzioni rivolte ai Prelati Uditori della Rota Romana in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario.

Per l'economia di questo incontro di studio sia sufficiente la notizia. La conoscenza della "mens" del Legislatore su questa materia richiederebbe un tempo che non mi è concesso. Posso segnalare il volume a cura di Gregorz Erlebach: *Le Allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana*, ed. L.E.V. 2004.

La giurisprudenza

Nella tabella degli argomenti, si accenna alla presentazione di due Decisioni Rotali che ritengo abbiano una qualche rilevanza per la particolarità in cui si è manifestata la pato-

logia che ha indotto il Giudice a sentire con serena coscienza che la sua Decisione era conforme al dettato codiciale: "per *pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa*" (can. 1608 § 1).

La sentenza 62/2011 del 31 marzo 2011 editata nella Rota Romana e confermata dalla successiva sentenza 240/2014 del 3 dicembre 2014

Le parti in causa si sono conosciute a scuola, fatto il diploma ciascuno fece la sua strada, si rincontrarono nel 1990; mentre la parte attrice si laureava nel 1993 la parte convenuta lo faceva nel 1995, due mesi prima delle nozze, celebrate il 25 maggio 1995 - 26 anni lui e 27 lei - che perdurarono serene per un anno. Il 20 aprile 1997 (secondo anno di matrimonio) la parte convenuta ebbe un grave alterco con il suocero e decise la separazione se il marito non avesse preso le sue difese. Egli, invece di seguire la moglie, scelse il padre; uomo che si era fatto dal nulla e che in famiglia come in azienda era il dominus di tutti e di tutto.

L'uomo fin da ragazzino fu dominato dal padre, che aveva lo stesso metro di misura con tutti i familiari. Egli crebbe con l'idea di essere libero perché aveva dal padre ogni mezzo: denaro, moto, macchine, ma al padre era sottomesso anche nelle più piccole cose. Doveva sempre eseguire. D'altra parte, egli aveva una ammirazione immensa per il padre che dal nulla aveva creato una fortuna di grandi dimensioni.

L'uomo non si rendeva conto che non aveva alcuna libertà interiore; che la sua volontà era azzerata; tanto che poco dopo le nozze scelse di stare con il padre svincolandosi dalla moglie.

Egli iniziò la causa matrimoniale convinto che il vincolo fosse nullo per esclusione della indissolubilità da parte sua e per esclusione della prole da parte di lei.

Alla pubblicazione degli atti emerse che il vincolo poteva essere nullo per incapacità di emettere un valido consenso a norma dei nn. 2-3 del can. 1095 quindi venne riaperta l'istruttoria, eseguita la perizia, e la sentenza

fu *pro vinculo* su tutti i capi d'accusa. L'appello venne fatto in Rota Romana. L'Avvocato di lui presentò una perizia privata e il Giudice stabilì d'ufficio altro Perito. La causa si concluse con la dichiarazione *pro nullitate* del vincolo.

Per la disparità delle Decisioni, su richiesta di parte attrice, la causa venne rimessa al terzo grado solo per il n. 2 del can. 1095: difetto di discrezione di giudizio. Anche in terzo grado la Decisione è stata *pro nullitate* vincoli.

I *Giudici del primo grado* (15/1-2) posero la loro attenzione sul principio della libertà interna da parte dell'uomo e non arrivarono, nonostante la diagnosi peritale di gravità, alla dichiarazione di nullità perché i 17 testimoni ascoltati non concordavano con la diagnosi (15/2); i Giudici Rotali, al contrario, posero attenzione e ragionamento proprio sul fatto che i testimoni non erano degli esperti e quindi non potevano concordare col Perito.

Magistrale fu l'insegnamento del Supremo Legislatore Giovanni Paolo II° quando ricordava ai Prelati Uditori il ruolo reciproco e differente tra Perito e Giudice, la diversità dei parametri tra la scienza psichiatrica e legge canonica (5/1-2).

La sentenza ora in esame al n. 5 illustra i principi su atto umano e consenso matrimoniale e al n. 7 si sofferma sul difetto di discrezione di giudizio che poggia sulla *facultas sive critica sive intellectiva* e che trova la forma di espressione *in usu voluntatis et in plenitudine libertatis*.

Il *defectus discretionis* nel nostro caso poggia sulla 'obnoxietas' o 'subiectio', cioè la "dipendenza" valutata in campo psichiatrico. Già nel 1943 il Prelato Uditore Wynen affrontava il tema della libertà dell'atto umano manifestato attraverso il libero arbitrio. Venendo meno il libero arbitrio chi contrae soggiace all'unico attore che governa e comanda il suo tutto.

Prosegue la motivazione giuridica affrontando il tema della personalità in relazione alle ingerenze di colui che domina e pone una soggezione causata da un attaccamento patologico (p. 11); essa conclude rapportandosi al DSM-IV-TR sul disturbo dipendente di personalità. L'intervento del perito "pro suo munere" illustra da quale anomalia proviene

il disturbo e quale ne sia la gravità (14/9 in fine).

La donna convenuta in causa si è sempre opposta a questo procedimento dichiarando di agire "in ossequio alla verità" e per difendere la validità di quanto aveva operato, scelto, voluto, celebrato. Questa signora, davanti al giudice e sotto giuramento dichiara: "il rapporto di subordinazione di mio marito e di tutti i collaboratori dell'azienda che dovevano accettare se volevano vivere operare" e continua "mio marito ha fatto questa scelta ed era il prezzo da pagare a scapito della sua libertà".

I *Giudici di primo grado*, a mio sommo avviso, non vollero affrontare o approfondire la questione, trincerandosi dietro ad una dichiarazione (16/1) e senza motivare la ricusazione della diagnosi peritale come invece prescrive il disposto del canone 1579; al contrario gli Uditori Rotali spiegarono la situazione con una immagine, forse suggestiva (17/1), ma significativa del modo di intendere e volere da parte dell'uomo. *L'attore* veniva definito *non subiectus agens* ma *patiens*; *il padre* era il 'contenitore' e il figlio il 'contenuto' che prendeva forma, movimento, colore, da ciò che era l'involucro, cioè il padre. Il padre era pronto ad elargire sicurezza economica in cambio di dipendenza da parte di tutti ma in particolare nei confronti del figlio maschio, oggi attore in causa.

I periti intervenuti furono diversi:

Nel 1° grado presso il T.E.R. Triveneto intervenne *la Dottora Anna M.*, perita di parte attrice. Ella colse dalle tavole processuali, in particolare, il rapporto di amore-odio dell'attore verso il padre da lui, tuttavia, giustificato e perdonato, vivendo nella paura di perderlo. Il *Dottor Lorenzo V.*, intervenuto d'ufficio successivamente, fece importanti rilievi che permettevano di entrare nel mondo interiore dell'attore. Il perito descrive il padre come "una figura ricattatoria, devastatrice, cinica, diseducativa e distruttiva e afferma con sicurezza che il periziando soffre di Disturbo Dipendente di Personalità ... non facilmente

emendabile”. Tutto questo non ebbe sufficiente valore - senza spiegare perché ‘no’ - per i Giudici di 1° grado al fine di dichiarare la nullità del vincolo, mentre per i Prelati Uditori, quando esaminarono il caso, i reperti peritali erano in armonia con le tavole processuali, rispettavano i principi della sana antropologia cristiana ed erano nel rispetto dei principi giuridici.

Nel 2° grado, cioè in Rota Romana, nonostante l’obiettività della perizia d’ufficio di 1° grado, il Prelato Ponente, su istanza dell’Avvocato, elesse come perito il *Dottor Paolo C.* che presentò il suo elaborato, oggetto di critica da parte dei Prelati Uditori di Turno per il caso: affermazioni discrepanti dalle tavole processuali e non pienamente concordanti con gli atti di causa; conclusioni peritali fondate più su indizi che su fatti indiscutibili. I Padri di Turno trovarono affermazioni contraddittorie da parte del perito che riscontrava una ‘sintomatologia psichiatrica’ degna di nota e concludeva che l’attore “era esente da fattori di interesse clinico” ed il perito è arrivato ad affermare che nell’attore “la sua libertà di ‘poter fare le cose’ è ben descritta negli atti”; proseguendo nel suo elaborato, a parere dei Prelati, egli si contraddiceva aderendo alla diagnosi del Dr. Lorenzo perito d’ufficio in primo grado.

I Prelati Uditori esaminati gli atti e le tre perizie, ritennero con morale certezza che il vincolo matrimoniale in questione non poteva essere giuridicamente valido proprio per il ‘deficit’ in forma grave di intelletto e di volontà, per cui l’attore non era in grado di emettere un valido consenso.

La sentenza n. 113/2014 del 23.05.2014 della Rota Romana.

Le parti in causa si conobbero nel bus che li portava al lavoro. Lei 19 anni e 25 lui, trasformando l’amicizia in amore, tanto che in breve tempo, poco più di un anno, giunsero alla

decisione di sposare e lo fecero il 07.09.1995 realizzando una convivenza sufficientemente serena per un anno fino alla nascita il 23.09.1996 della loro figlia.

Tutto apparentemente era normale, ma il tempo lentamente mise in evidenza ciò che prima del consenso non era apparso nella vita della donna: l’alcolismo.

Lei dovette affrontare la conduzione della vita matrimoniale e della casa, poi la gravidanza, il parto, l’accudimento della bambina; terminata la licenza per maternità rientra al lavoro, infermiera all’ospedale, chiedendo di passare al reparto di terapia intensiva - sconsigliata da tutti per la pesantezza del lavoro in quel reparto - dove i decessi erano frequenti e ne rimaneva turbata; un collega le rivela che l’uomo ritenuto suo padre, non era tale, ma che il padre biologico era morto suicida in quanto etilista; neppure alla madre dispiaceva il bere; madre che dopo poco tempo si ammalò di cancro.

Un capitolo a parte è costituito dal processo amministrativo per matrimonio rato e non consumato (can. 1061)

Tutti questi elementi, ritenuti stress psichici, fecero esplodere in lei l’abuso di alcol, che andò intensificandosi man mano che gli eventi negativi segnavano la sua vita. Se all’inizio l’uso di alcol era modesto, gli eventi la portarono ad eccedere tanto da diventare una vera e propria alcolista, perdendo il posto di lavoro, rifiutando ripetutamente e poi categoricamente qualsiasi tipo di aiuto e di cura, rifiutando l’aiuto che il marito voleva darle e alla fine ignorandolo del tutto, disinteressandosi completamente della figlia.

Il marito per 7 anni cercò di aiutare, sopprimere le deficienze, fino a quando capì che sarebbe stato impossibile venirne a capo e nel 2003 lasciò la casa maritale tornando a vivere da sua madre e portando con sé la figlia.

La donna rispose promuovendo la causa di divorzio nel 2005 e nel 2008 quando il marito presentò la domanda al Tribunale Ecclesiastico ella si oppose dichiarando che si sarebbe presentata in Tribunale per dire la sua verità e dimostrare la falsità delle affermazioni rese dal marito. Nonostante i vari solleciti, le pro-

messe e le disdette degli appuntamenti, non si è mai presentata tanto da essere dichiarata dal Giudice assente in giudizio. Questo avvenne anche nell'appello di terzo grado.

I Prelati Uditori chiamati a decidere si trovarono davanti ad un caso di non facile soluzione: il consenso matrimoniale è valido o nullo per quanto si è verificato prima della sua pronunzia, e il dopo, eventualmente, può illustrare e confermare il prima.

Il caso che venne affrontato non presentava prima della manifestazione del consenso nessuna forma, neppure minima, di abuso di alcol. L'abuso si manifestò lentamente dopo la nascita della figlia e la ripresa del lavoro; andò progressivamente intensificando con l'aggiungersi di particolari negativi: la morte violenta del padre biologico per etilismo, la presenza di un patrigno, il cancro della madre. Il Giudice Ponente in fase di camera di consiglio propose il paragone con la patologia schizofrenica, che non di rado è latente prima delle nozze e si slatentizza, dopo la pronuncia del consenso, per l'avverarsi di accadimenti che evidenziano la rottura, lo sdoppiamento della mente.

I Padri non ebbero alcun dubbio che nel presente caso si trattasse di un "morbo latente" (n. 7) e nel contempo criticarono severamente, senza arrivare alla dichiarazione della nullità della sentenza, l'operato dei Tribunali Ecclesiastici di I° e II° grado per il loro modo di condurre l'istruttoria.

Nei tre gradi di giudizio si trova un unico intervento peritale eseguito in I° grado, perché nel II° quasi non esiste processo e nel terzo, in Rota Romana, l'Avvocato e il Ponente - data l'assenza della parte convenuta - hanno ritenuto che eseguire una seconda perizia solo "ad acta" sarebbe stato di nessun aiuto per chiarire il caso o esplicitare una patologia con conseguente diagnosi.

La perita psicologa -- che intervenne nel I° grado -- ha potuto elaborare il suo 'consilium' solo sugli atti, per mancata collaborazione della parte convenuta; riconobbe nella donna "i tratti caratteristici della dipendenza" e affermava che essa si manifesta negli "oggettivi stati di stress" che effettivamente non ci furono nel tempo prematrimoniale e cioè

prima della manifestazione del consenso. Per i Giudici Rotali la perita non fu sempre coerente nel manifestare la sua valutazione, non avendo uniformemente valutato gli atti di causa. La Perita non propose una esplicitazione del nesso biopsicologico nella donna, i Giudici tuttavia riconobbero la obiettiva valutazione proposta.

I Prelati Uditori in primo luogo indagarono sulla veridicità dei fatti e sulla credibilità delle persone. I due aspetti, dalle tavole processuali, risultarono integri, anche con testimonianze chiare sulla onorabilità e credibilità delle persone intervenute in processo.

Avendo in atti una perizia povera di elementi, il Giudice-Ponente, non avendo trovato in precedenti Decisioni Rotali la presentazione di un percorso scientifico che potesse spiegare la fenomenologia dell'etilismo, la sua trasmissione come carattere ereditario, il fenomeno della 'slatentizzazione' oggetto del giudizio, fece tutta una ricerca su Autori e Studi che avessero trattato il tema dell'etilismo e la sua trasmissibilità attraverso i geni conduttori dei caratteri, modificati dall'etilismo del genitore biologico.

La giurisprudenza e la dottrina proposte nella seconda parte della sentenza vennero ritenute sufficienti e logiche per esprimere con serenità di coscienza e certezza morale (can. 1608 § 1) che, nel caso, il consenso matrimoniale espresso non era valido per incapacità della donna di assumere e adempiere gli oneri essenziali del matrimonio, avendo ricevuto dai cromosomi e geni paterni la predisposizione all'alcolismo, che già prima delle nozze influenzava negativamente la sua capacità e la rendeva un soggetto non matrimonabile.

Nei due casi: difetto di discrezione di giudizio e incapacità ad assumere gli oneri matrimoniali sono stati dai Giudici Apostolici ritenuti elementi validi per dichiarare la nullità del vincolo a motivo di mancanza di consenso. Nelle sopra accennate Decisioni Rotali viene messa in evidenza l'opera del tecnico-esperto che ha offerto direttamente o indirettamente un "modus" di lettura delle azioni dei soggetti coinvolti e delle tavole processuali.